

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **34/1996** (ECLI:IT:COST:1996:34)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MENGONI** - Redattore: - Relatore: **SANTOSUOSSO**

Camera di Consiglio del **10/01/1996**; Decisione del **05/02/1996**

Deposito del **12/02/1996**; Pubblicazione in G. U. **21/02/1996**

Norme impugnate:

Massime: **22147**

Atti decisi:

N. 34

ORDINANZA 5-12 FEBBRAIO 1996

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Luigi MENGONI; Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990 n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 2 giugno 1992, n. 216 (recte: 6 marzo 1992, n. 216) (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza

della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), promosso con ordinanze emesse:

1) il 14 luglio 1994 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia - sul ricorso proposto da Amleto Mazzotti contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 491 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 15 luglio 1994 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia - sul ricorso proposto da Mario Cavarocchi contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Mario Cavarocchi e Maria Greco ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ordinanza

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in godimento sulla base dei miglioramenti stipendiali apportati da leggi sopravvenute, la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la regione Lombardia - con due ordinanze di identico contenuto rispettivamente emesse il 14 e il 15 luglio dell'anno 1994, ma pervenute alla Corte costituzionale il 19 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990 n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 2 giugno 1992, n. 216 (recte: 6 marzo 1992, n. 216) (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), nella parte in cui non prevedono un sistema di perequazione automatica per i trattamenti pensionistici dei dirigenti collocati a riposo anteriormente all'ottobre del 1989.

che, a parere del giudice a quo, la omessa previsione, nelle impugnate leggi recanti aumenti stipendiali ai dipendenti in servizio, di apposite norme di perequazione per i dipendenti collocati a riposo, avrebbe determinato una irragionevole discriminazione tra soggetti che si trovano in identica posizione funzionale con incidenza sui principi della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione alle esigenze di vita;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è costituito il generale Mario Cavarocchi

limitandosi ad allegare copia dell'ordinanza di rimessione iscritta al n. 492 del registro ordinanze del 1995 e riservandosi di presentare memoria;

che hanno chiesto di intervenire, con il patrocinio dell'avv. Filippo de Iorio, Maria Greco ved. Babié ed altri;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato concludendo per la inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;

che in prossimità della camera di consiglio la difesa della parte costituita ha presentato memoria chiedendo che la questione fosse discussa in udienza in considerazione della sua essenziale importanza giuridica sociale e morale;

Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, debbono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile l'intervento di Maria Greco vedova Babié ed altri, in quanto sprovvisti della qualità di parte nel giudizio a quo;

che questa Corte, da ultimo con l'ordinanza n. 494 del 1995, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione prospettata dalla stessa autorità rimettente negli stessi termini e con ordinanze tutte emesse nello stesso arco temporale ma pervenute a questa Corte in tempi diversi;

che questa Corte, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione, ha rilevato che nell'ipotesi di censure rivolte ad interi testi legislativi, ove si lamenti l'irragionevole mancanza di una norma ritenuta necessaria, non è dato al giudice a quo limitarsi ad indicare nell'ordinanza di rimessione tutte le disposizioni del sistema, in quanto si rende così impossibile l'identificazione delle disposizioni cui riferire la denuncia;

che, pertanto, la questione deve essere nuovamente dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di

giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Santosuoso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.